



# Comune di Sant'Onofrio

89843 – Provincia di Vibo Valentia

Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C. F. 00311700793

sito web: [www.comune.santonofrio.vv.it](http://www.comune.santonofrio.vv.it) e-mail: [comune@comune.santonofrio.vv.it](mailto:comune@comune.santonofrio.vv.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE N.4 Data 10/03/2022**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022 - CONFERMA ALIQUOTE.**

L'anno *DUEMILAVENTIDUE* addì DIECI del mese di *MARZO* alle ore 18,30 nella sala del Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, come da avviso scritto del 5.03.2022 *prot. n. 700*, diramato in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti:

N	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI	N	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	Pezzo Antonino	P		8	Pezzo Domenico	P	
2	Lopreiato Pietro F.	P		9	Pileci Domenico	P	
3	Alibrandi Giuseppe	P		10	Maragò Onofrio	P	
4	La Fortuna Rossana	P		11	Petrolo Pietro		A
5	Figliano Antonio	P		12	Casuscelli Felice A.		A
6	Donato Annamaria	P		13	Profiti Gregorio	P	
7	Mazza Antonio	P					

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, l'assessore esterno Avv. Monardo Giosuè Francesco.

Presiede il Sig. Giuseppe Alibrandi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa alla seduta la D.ssa Elisabetta Bilotta, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti di n. 11 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, è legale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica ed inizia alle ore 18,38.

Sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000 da parte:

-dal responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dal 01.01.2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

ATTESO pertanto, che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) la quale oggi, è disciplinata dalla L. n. 160/2019;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, in materia di disposizioni finanziarie per gli enti locali, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: <<16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".>>

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote :

**1. L'ALiquOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**2. L'ALiquOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;**

**3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA ( fabbricati "merce") fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;**

**4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;**

**5. Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;**

**6. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;**

**7. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;**

**8. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.**

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), adottato in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2020;

RAVVISATA la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2022 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le fattispecie sopra indicate, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2020, tenuto conto anche dell'abolizione della TASI;

ACQUISITO il parere di conformità a leggi, Statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale; con voti unanimi e favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge;

Con voti favorevoli all'unanimità dei presenti espressi ed accertati nelle forme di Legge

## DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare, per i motivi fin qui espressi, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2022 come segue:

ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	0.50%
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	0.10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fabbricati merce)	0.10%
Aree fabbricabili	0.86%
Immobili gruppo CATEGORIA D (di cui quota riservata allo stato 0.76%)	0.86%
Altri fabbricati	0.86%
Terreni agricoli	ESENTI

- 3) di stabilire per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:

a) Aliquota ordinaria: 8,60 per cento;

b) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

c) Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota dello 0.86%, è ridotta al 75 per cento.

- 4) di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

a) gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

b) Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

e) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che

costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso ;

**f)** un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**g)** l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

**5)** di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

**a)** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**b)** per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

**c)** per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.

**6)** di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2022, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

**7)** di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2022 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000;

**8)** di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio del Comune di Sant'Onofrio per 15 giorni consecutivi.

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2022,

Con voti favorevoli all'unanimità dei presenti espressi ed accertati nelle forme di Legge.

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. si dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000



**Comune di Sant'Onofrio**  
89843 - PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

**Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, per come appresso viene sottoscritto.**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022 - CONFERMA ALIQUOTE**

Il Presidente del Consiglio  
Sig. Alibrandi Giuseppe

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa ELISABETTA BILOTTA

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Il sottoscritto Segretario ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno \_\_\_\_\_ per la prescritta pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del Tuel d.lvo n. 267 del 18.8.2000.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elisabetta Bilotta

**IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del Tuel d.lvo n.267/2000.  
Sant'Onofrio \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elisabetta Bilotta

